

COMUNE DI CHIAVERANO



PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI CHIAVERANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO: Conferma aliquote per l'applicazione della TASI - Tassa sui servizi indivisibili - anno 2015.

L'anno **duemilaquindici**, addì **dieci**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di Seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:.

COGNOME e NOME	PRESENTE
1. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Presidente	Sì
2. TENTARELLI MAURIZIO - Vice Sindaco	Sì
3. TROMPETTO MATTEO - Consigliere	Sì
4. REVELLO CHION MARIA - Consigliere	Sì
5. FUSO LUISA MARIA - Consigliere	Sì
6. PONZETTO ENRICO - Consigliere	Sì
7. EBANIELE FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. BENETTI ROBERTA ANNA - Assessore	Sì
9. VERDOJA PIETRO - Consigliere	Sì
10. MIGNONE ERINO - Consigliere	Sì
11. GASTALDO BRAC ALESSANDRO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assume la presidenza il Sig. FIORENTINI MAURIZIO ANGELO - Sindaco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera del C.C. n. 17 in data 10/06/2015 ad oggetto

“ Conferma aliquote per l'applicazione della TASI - Tassa sui servizi indivisibili - anno 2015.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco che illustra la proposta di delibera del Consiglio Comunale ad oggetto: Conferma aliquote per l'applicazione della TASI - Tassa sui servizi indivisibili - anno 2015.

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenutola meritevole di approvazione ;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto sopra deliberato, il Consiglio Comunale, con voti unanimi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. N.17 DEL 04/06/2015

OGGETTO : Conferma aliquote per l'applicazione della TASI - Tassa sui servizi indivisibili - anno 2015.

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

TENUTO conto che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO che la TASI è disciplinata nei commi da 669 a 681 della Legge 27/12/2013 n. 147;

VISTO l'art. 1, comma 682, della Legge 147/2013 e s.m.i. in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;

VISTO il regolamento per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 31 del 16/07/2014;

VISTO che l'art. 1, comma 669 della Legge 147/2013 e s.m.i., prevede che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli”*;

VISTO il comma 671 in base al quale *“La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669”*;

RICHIAMATO

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 in base al quale *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali...è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;
- l'art. 1, comma 683, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha differito al 30 Luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 ;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 e s.m.i. prevede:

- all'art. 1, comma 675, che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 , può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al

31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art. 1, comma 688, modificato dal D.L. n. 16/2014 convertito con Legge 02/05/2014 n. 68, che per la TASI, sono previste le stesse date di versamento già previste per l'IMU;

VISTO l'art. 1, comma 1, lettera a), del Decreto Legge n. 16 del 6/03/2014, con il quale si è aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011”*;

VISTO l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) in base al quale anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

RILEVATO che ai sensi dei commi 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C., a decorrere dal 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO, inoltre, l'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. L. 124/2013, che prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO, inoltre che, la Legge n° 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n. 47/2014, inserendo l'art. 9-bis, ha eliminato per l'anno 2014 la possibilità di assimilare all'abitazione principale le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti, modificando l'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n° 214 sopprimendo, al settimo periodo, le parole da: “l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti” fino a: “non risulti locata” e ha inserito, dopo l'ottavo periodo, il seguente stabilendo che *“A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9-bis sopraccitato *“Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”*;

APPURATO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera

collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

VISTO l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) in base al quale *“Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare e in base al comma 683 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI (€)
Pubblica sicurezza e vigilanza	34.002,00
Cultura e tutela beni culturali	53.184,00
Manutenzione stradale	83.250,00
Gestione verde pubblico	26.162,00
Pubblica illuminazione	47.600,00
Protezione civile	900,00
Servizi socio-assistenziali	103.826,00
Servizio cimiteriale	16.500,00
TOTALE	365.424,00
Gettito TASI presunto	122.630,00
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	33,5582%

VISTO l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) in base al quale *“ Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo in una misura compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”*;

Richiamata la deliberazione C.C. n° 34 del 17/07/2014 con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione della TASI Tassa sui servizi indivisibili anno 2014;

RITENUTO, pertanto, di confermare per l'anno 2015 le aliquote stabilite nell'anno 2014 con la deliberazione sopra citata e precisamente:

1) di applicare le aliquote TASI nelle seguenti misure:

a) aliquota TASI 2,00 per mille per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9
- altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e previa denuncia all'Ufficio Tributi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce);

di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014 n.68 e successivamente dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23/12/2014, n° 190, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote Tasi;

VISTO l'art. 1, comma 679, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) in base al quale anche per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di confermare per l'anno 2015 le aliquote TASI già in vigore per l'anno 2014 e così determinate:
 - a) aliquota TASI 2 per mille per:
 - o abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9
 - o altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e previa denuncia all'Ufficio Tributi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - o fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce);
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
3. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta e la restante parte, pari al 70%, è a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. Di dare atto che i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI, che verranno coperti nella misura del 33,5582% con una previsione di gettito pari ad € 122.630,00 siano i seguenti:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI (€)
Pubblica sicurezza e vigilanza	34.002,00
Cultura e tutela beni culturali	53.184,00
Manutenzione stradale	83.250,00
Gestione verde pubblico	26.162,00
Pubblica illuminazione	47.600,00
Protezione civile	900,00
Servizi socio-assistenziali	103.826,00
Servizio cimiteriale	16.500,00
TOTALE	365.424,00
Gettito TASI presunto	122.630,00
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	33,5582%

5. Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
6. Di inviare telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e modificato dalla Legge 06/06/2013 n. 64 e delle Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 24674 dell'11/11/2013 e n° 4033 del 28/02/2014

Il sottoscritto Amministratore propone che il Consiglio Comunale approvi la proposta di deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 04/06/2015

L'AMMINISTRATORE COMPETENTE
f.to Fiorentini Maurizio

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.

Chiaverano 04/06/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Furnari dott.ssa Margherita

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL SINDACO
f.to: FIORENTINI MAURIZIO ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: FURNARI dott.ssa Margherita

Visto si attesta – ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lg. 18.08.2000, n.267 – la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 18/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

lì 18/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURNARI dott.ssa Margherita

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
lì 18/06/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 D.Lgs 18. 08. 2000 n. 267)

Divenuta esecutiva in data 10/06/2015

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)**
- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE
